

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 25 MAGGIO 2010

N. 92



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. 60225323 intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. 60225323 intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1124

Definitiva imputazione della somma di euro 1.349,70 temporaneamente introitate sul capitolo 6153300 e variazione amministrativa.

Pag. 15232

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1125

Istituzione dell'Anagrafe pubblica della Giunta regionale al fine di allargare gli spazi di conoscenza e di valutazione dei cittadini.

Pag. 15233

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1127

Programma regionale per il contenimento delle emissioni dei gas serra in attuazione del protocollo di Kyoto - Riapertura dei termini del Bando di cui alla D.G.R. 170 del 4 ottobre 2002 - pubblicato sul B.U.R.P. 145 del 14/11/2002- a seguito di economie pari ad euro 1.659.036,57 derivanti dai residui passivi del Capitolo 611068 - imp. 1/2002.

Pag. 15234

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1128

Art. 42, comma 1, legge regionale 16/11/2001, n. 28 e s.m.i., e art. 11, legge regionale 31 dicembre 2009, n. 35 - Assegnazione fondi vincolati Dec. Lgs.v n. 112/1998 ex Fondo Unico Regionale - Economie risorse finanziarie destinate all'Artigiancassa SpA - Variazione amministrativa al Bilancio di previsione anno 2010.

Pag. 15237

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2010, n. 1134

Completamento potenziamento dell'organizzazione della protezione civile degli Enti Locali nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

Pag. 15239

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2010, n. 1135

Osservatorio regionale della condizione abitativa. Art.5 della convenzione tra Regione Puglia e Dipartimento di Architettura e Urbanistica del

Politecnico di Bari 2° report relativo all'incarico di consulenza scientifica e coordinamento organizzativo di supporto alla “Realizzazione dell'Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa”.

Pag. 15241

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2010, n. 1136

Comune di RUVO di PUGLIA-Legge n.493/93-art.11- Delibere di G.R. n.894/94 e di C.R. n.306/98 Delibera di G.R. n. 96/02 -Programma di Recupero Urbano - P.R.U.,aree relative al Piano di Zona 167 Nord e Sud - Comparti E.R.P. “I ed L”-Richiesta rimodulazione del programma definitivo e proroga termini.

Pag. 15244

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 maggio 2010, n. 1151

Comune di CISTERNINO (BR). Lavori di realizzazione di un parcheggio adiacente la villa comunale Rilascio Attestazione di Compatibilità Paesaggistica art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Proponente: Comune di Cisternino (BR).

Pag. 15246

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2010, n. 1152

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, s.m e i., “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Ricognizione comuni singoli e associazioni di comuni che abbiano requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione delega e disciplina modalità di esercizio.

Pag. 15251

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2010, n. 1153

Atto di indirizzo per l'avvio dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali.

Pag. 15255

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2010, n. 1155

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Puglia e l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per la realizzazione dell'accreditamento in via sperimentale degli eventi e dei progetti formativi aziendali, dei provider e dei provider per la formazione a distanza.

Pag. 15257

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Ufficio Attuazione PUTT e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE integralmente la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI RILASCIARE al Comune di Cisternino (Br) per i Lavori di realizzazione di un parcheggio adiacente la villa comunale, l'attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto "Conclusioni e Prescrizioni";
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2010, n. 1152

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, s.m e i., "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Ricognizione comuni singoli e associazioni di comuni che abbiano requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione delega e disciplina modalità di esercizio.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della

istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

Con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica, prevedendo, tra l'altro che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall'art. 159 del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, aveva come ultimo termine il 31 dicembre 2009. Con la stessa legge regionale 20/2009 è stato altresì disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- a norma dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti "il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni";
- a norma dell'art. 7, comma 4, invece, "i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";
- infine, a norma dell'art. 7, comma 5: "ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la

Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio

2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanisticoedilizia; Con la deliberazione n. 2273/2009, si è altresì stabilito, pertanto, che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche, devono istituire, in forma associata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio; mentre i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari diretti della delega purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio.

PREMESSO CHE:

Con Deliberazioni della Giunta Regionale 11 gennaio 2010 n. 8, 10 febbraio 2010 n. 327, 9 marzo 2010, n. 649, 23 marzo 2010 n. 841 e 13 aprile 2010 n. 1007, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, è stata attribuita a 61 Comuni, dell'Elenco A, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009

ELENCO A: comuni dotati dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 20/2009 delegati con precedente delibera

Provincia di Bari

Comune di Altamura (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Bari (DGR n.649 del 09 03 2010)

Comune di Gravina in Puglia (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Molfetta (DGR n. 327 del 10 02 2010)

Comune di Monopoli (DGR n. 327 del 10 02 2010)

Comune di Noci (DGR n. 1007 del 13 04 2010)

Comune di Polignano a Mare (DGR n. 327 del 10 02 2010)

Provincia di Barletta - Andria -Trani

Comune di Andria (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Barletta (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
Comune di Canosa (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Provincia di Brindisi

Comune di Carovigno (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
Comune di Fasano (DGR n. 1007 del 13 04 2010)
Comune di Ostuni (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Provincia di Foggia

Comune di Apricena, (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Cerignola (DGR n. 649 del 09 03 2010)
Comune di Lesina (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Poggio Imperiale (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Rodi Garganico (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
Comune di San Giovanni Rotondo (DGR n. 327 del 10 02 2010)
Comune di San Severo (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
Comune di Vico del Gargano (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Provincia di Taranto

Comune di Avetrana (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Ginosa (DGR n. 327 del 10 02 2010)
Comune di Laterza (DGR n. 649 del 09 03 2010)
Comune di Leporano (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Lizzano (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Maruggio (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Pulsano (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Torricella (DGR n. 841 del 23 03 2010)

Provincia di Lecce

Comune di Alessano (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Andrano (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
Comune di Bagnolo del Salento (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Botrugno (DGR n. 649 del 09 03 2010)
Comune di Cannole (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Castro (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
Comune di Cosano (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Corsi (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Diso (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
Comune di Gagliano del Capo (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Galatone (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
Comune di Giuggianello (DGR n. 649 del 09 03 2010)
Comune di Lecce (DGR n. 1007 del 13 04 2010)

Comune di Maglie (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Miggiano (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
Comune di Minervino di Lecce (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
Comune di Montesano Salentino, (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
Comune di Morciano di Leuca (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Nociglia (DGR n. 649 del 09 03 2010)
Comune di Ortelle (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
Comune di Palmeriggi (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Patù (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Ruffano (DGR n. 8 dell'11 01 2010)

Comune di Salve (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di San Cassiano (DGR n. 649 del 09 03 2010)
Comune di Sanarica (DGR n. 649 del 09 03 2010)
Comune di Santa Cesarea Terme (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
Comune di Specchia (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
Comune di Spongano (DGR n. 8 dell'11 01 2010)
Comune di Surano (DGR n. 649 del 09 03 2010)
Comune di Tiggiano (DGR n. 841 del 23 03 2010)
Comune di Tricase (DGR n. 649 del 09 03 2010)

PREMESSO CHE:

ad oggi, sulla scorta della documentazione in atti trasmessa dai Comuni in relazione a quanto previsto nella deliberazione G.R. n. 2273/2009, i Comuni riportati nei successivi elenchi B e C (singolarmente o in forma associata) hanno comunicato di avere istituito la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009 garantendo altresì la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, in tal modo rispondendo ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

ELENCO B: Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dotati dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 20/2009

A) Provincia di Bari

Comune di Terlizzi
documentazione trasmessa con nota comunale prot. 11052 del 21.04.2010.

B) Provincia di Brindisi

Comune di Brindisi
documentazione trasmessa con nota comunale
prof. gen. 25683 del 16.04.2010.

C) Provincia di Foggia

Comune di San Nicandro Garganico
 documentazione trasmessa con nota comunale
 prot. 5793 del 15.04.2010.

ELENCO C: Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti costituiti in unione dotati del parere della cabina di regia di cui all'art. 7 comma 3 della l.r. 20/2009

A) Provincia di Lecce

Comuni di Vernole e Melendugno (UNIONE DEI COMUNITERRE DI ACAYA E DI ROCA) parere della cabina di regia del 04 Maggio 2010

Comune di Castrignano del Capo (che si associa al Comune di Tricase, già destinatario della delega con DGR n. 649 del 09 03 2010) parere della cabina di regia del 04 Maggio 2010

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta di attribuire ai Comuni di cui ai sudetti Elenchi B e C la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, riservandosi la stessa Giunta di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009. Nello stesso tempo, per quanto attiene alle modalità di esercizio delle funzioni di sub-delega di cui innanzi, si precisa che per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge ex art. 142 del Codice o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. valgono le disposizioni previste dalle NTA del P.U.T.T./P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come

puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del del Bilancio Regionale

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI ATTRIBUIRE in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, ai Comuni di cui all'Elenco B e alle elenco C, parte integrante del presente provvedimento, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

DI STABILIRE che per quanto attiene le modalità di esercizio della delega ex art. 7 della L.r. 20/2009 per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ex art. 142 o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 del Codice valgono le disposizioni previste

dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal Putt/P valgono le disposizioni previste dalle NTA dello stesso Putt/P;

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO URBANISTICA di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati nonché ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2010, n. 1153

Atto di indirizzo per l'avvio dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali.

Il Presidente della Giunta regionale dott. Nicola VENDOLA, d'intesa con l'Assessore al "Bilancio e programmazione", Avv. Michele Pelillo e con l'Assessore alla "Qualità dell'ambiente" dott. Lorenzo Nicastro, su istruttoria del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione, riferisce quanto segue:

con legge regionale del 25 febbraio 2010 n. 3, è stata istituita l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, ente strumentale della Regione Puglia.

Con successiva DGR n. 654 del 9 marzo 2010 in ossequio al disposto dell'art. 16, comma 4, L.R. n. 3/2010, sono stati nominati, tra i dirigenti regionali, i Commissari straordinari con il compito di provvedere all'immediato avvio delle attività affidate all'ARIF, senza soluzione di continuità con le medesime attività sino ad allora svolte dall'amministrazione regionale.

Sempre in attuazione delle previsioni della detta legge regionale (art. 4, comma 2), i Direttori dell'area "Organizzazione e riforma dell'amministrazione" e dell'area "Politiche per lo sviluppo rurale"

hanno sin qui curato i rapporti con l'ARIF anche in ordine alla necessaria integrazione delle attività previste, nella fase di avvio dell'agenzia, dall'art. 16, comma 4, della L.R. n. 3/2010.

In particolare, il Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione, prof. Pasquale Chieco, ha provveduto e provvede al coordinamento dei processi e delle azioni finalizzati ad affrontare tutte le molteplici problematiche relative al personale (operaio e non) che la legge regionale n. 3/2010 ha individuato e destinato all'esercizio delle attività devolute alla competenza dell'ARIF, anche a sostegno dei Commissari straordinari. In tale contesto, sono affrontate e avviate a soluzione questioni caratterizzate da somma urgenza in relazione alla estrema ristrettezza dei tempi intercorsi tra l'avvio dell'ARIF e il materiale inizio (non differibile) delle attività forestali e irrigue. Fra queste, quelle frutto del confronto con le oo.ss. oggetto di diversi verbali di incontro e, da ultimo, di una "prima intesa" sottoscritta dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di categoria il 4 maggio 2010 - agli atti di ufficio - ed espressamente condizionata all'adozione di un atto di indirizzo della Giunta regionale.

Infatti, con riferimento al complesso delle suddette attività, il comma 2 dell'art. 4, L.R. n. 3/2010 assegna alla Giunta regionale il compito di fissare gli obiettivi e i criteri generali che devono informare l'azione dei Direttori di area competenti nell'esercizio dei compiti come sopra individuati dal medesimo comma 2. E sempre alla Giunta regionale (ex art. 8, comma 1, L.R. n. 3/2010) compete la fissazione degli obiettivi e determinazione degli indirizzi al Direttore generale dell'ARIF e, quindi, ai Commissari straordinari che, ai sensi dell'art. 16, comma 4, L.R. n. 3/2010, esercitano le funzioni e i poteri del Direttore generale, nella fase di avvio dell'agenzia.

Ebbene, nell'esercizio dei suddetti poteri di indirizzo, è opportuno che la Giunta regionale provveda a dettare obiettivi e disposizioni che consentano, per un verso di supportare le strategie e le soluzioni organizzative dell'ARIF, e per altro verso, di convalidare le prime intese intervenute con le oo.ss. indicando gli ulteriori obiettivi a cui tendere sia nel processo di contrattazione collettiva che nell'attuazione del processo di stabilizzazione degli operai a tempo determinato fissato dall'art. 12 L.R. n. 3/2010.